

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA  
Direzione Generale

Servizio qualità della legislazione e semplificazione amministrativa

OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE  
Bologna, 5- 6 giugno 2008

**Ricorsi alla Corte Costituzionale**  
**Relativi alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome**

periodo aprile - giugno 2008

A cura di: Anna d' Ambrosio  
Daniela Dragonetti  
Elena Mengotti

## Ricorsi alla Corte Costituzionale – Regioni a Statuto speciale e Province autonome

periodo marzo -giugno 2008

N.	Tipo di giudizio	Ricorrente	Controparte	Materia	Motivi	GU
4	C. Attribuzioni	Regione Siciliana	Stato	Imposte e tasse	Violazione Statuto della Regione Siciliana, artt. 36 e 37; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074	17
7	C. Attribuzioni	Bolzano	Stato	Imposte e tasse - Trasporti	Violazione art. 36 dello statuto; artt. 2 e 4 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074; artt. 1, 2-bis, 2-ter, 2-quater del d.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113	21
11	Legittimità costituzionale	Commissario dello Stato per la Regione Siciliana	Regione Siciliana	Trasporto pubblico - Affidamento di servizi	Violazione artt. 97 e 117, commi primo e secondo, lett. e) Cost.; art. 14 Statuto della Regione Siciliana; d.lgs. 296/2000; artt. 43 e 49 Trattato CE; art. 8, par. 2 regolamento CEE 23 ottobre 2007, n. 1370,; direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del; d.lgs. 12 aprile 2006, n. 13	12
13	Legittimità costituzionale	Stato	Valle d'Aosta	Tutela dell'Ambiente	Violazione art. 117, commi primo e secondo, lett. s) Cost.; art. 2, comma 1 Statuto speciale VdA; art. 186 d.lgs. 152/2006; direttiva 75/442/CE del 15 luglio 1975; direttiva 2006/12/CE del 5 aprile 2006	13
18	Legittimità costituzionale	Stato	Friuli-Venezia Giulia	Minoranze linguistiche	Violazione art. 6 Cost.; art. 3 Statuto speciale; d.lgs. 12 settembre 2002, n. 223; art. 9, comma 1, l. 482/1999	15

## CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

**RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE n. 4** del 4 marzo 2008 (GU n. 17/2008)

**Materia:** Imposte e tasse

**Limiti violati:** Statuto della Regione Siciliana, artt. 36 e 37; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074

**Ricorrente/i:** Regione Siciliana

**Oggetto del ricorso:** nota 18 dicembre 2007, prot. n. 27685-2007/DPF/UFF, del Ministero all'economia e delle finanze, Dipartimento per le politiche fiscali, avente ad oggetto: «Sentenza della Corte costituzionale n. 276 del 13 luglio 2007»

### **Annotazioni:**

La Regione Siciliana lamenta che la nota ministeriale citata con la quale si nega alla Regione l'acquisizione al bilancio regionale del gettito di alcune imposte determini una compressione delle risorse alla stessa attribuite dalla normativa richiamata quale parametro di costituzionalità.

L'impianto statutario e le relative norme di attuazione determinano l'attribuzione alla Regione Siciliana di tutti i tributi erariali, in qualsiasi modo denominati il cui presupposto d'imposta si sia verificato nell'ambito della stessa regione.

La Regione ricorda che la Corte (sentenza n. 138 del 1999) ha osservato che «l'art. 2 delle norme di attuazione di cui al d.P.R.n. 1074 del 1965 (l'art. 36 dello statuto tace in proposito), che sancisce la spettanza alla regione delle entrate tributarie erariali «riscosse nell'ambito» del territorio regionale, non va inteso nel senso che sia sempre decisivo il luogo fisico in cui avviene l'operazione contabile della riscossione. Esso tende infatti ad assicurare alla regione il gettito derivante dalla «capacità fiscale» che si manifesta nel territorio della regione stessa, quindi dai rapporti tributari che hanno in tale territorio il loro radicamento, vuoi in ragione della residenza fiscale del soggetto produttore del reddito colpito (come nelle imposte sui redditi), vuoi in ragione della collocazione nell'ambito territoriale regionale del fatto cui si collega il sorgere dell'obbligazione tributaria.

Con la sentenza n. 306 del 2004, richiama la ricorrente, nel negare espressamente ogni fondamento alla tesi «che correla la spettanza del gettito alla regione ad un ristretto criterio di territorialità della riscossione», la Corte ha precisato che il criterio della territorialità della riscossione nell'ambito regionale al fine di identificare la quota del gettito tributario che costituisce attribuzione della Regione Siciliana, è da ritenersi mero criterio suppletivo, utilizzato di fatto nell'impossibilità di elementi sufficienti per conoscere il luogo in cui si sia verificato il relativo presupposto d'imposta, ed in particolare, se lo stesso si sia verificato in ambito regionale.

La Regione Siciliana in relazione alle imposte contestate, sostiene che le stesse hanno un preciso fondamento:

Innanzitutto, l'imposta sulle assicurazioni di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, ha come base imponibile i premi pagati (o altrimenti soddisfatti). Il presupposto

dell'imposta - - e correlativamente, la connessa, e presupposta, manifestazione di capacità contributiva - è quindi, dalla norma di riferimento, sostanzialmente ancorato alla sussistenza di un contratto di assicurazione stipulato da soggetti domiciliati in Italia o che in Italia abbiano beni o dipendenti assicurati, ovvero ancora in ragione della localizzazione, immatricolazione o registrazione dei beni considerati nel territorio della Repubblica. Di conseguenza, in base ai criteri di collegamento previsti dalla legge per le varie tipologie di assicurazione (domicilio del contraente, iscrizione in registri, ubicazione dei beni, localizzazione degli stabilimenti cui sono addette le persone assicurate) è possibile anche - - in quanto in effetti sussistente - - individuare il radicamento nel territorio regionale della capacità fiscale, e della sua manifestazione, sia in ragione del domicilio fiscale del soggetto colpito, vuoi in ragione della collocazione nell'ambito regionale del bene riguardato dal contratto di assicurazione ed a cui dunque si collega il sorgere dell'obbligazione tributaria.

A conferma delle considerazioni svolte, ed a dimostrazione della necessaria sussistenza di un presupposto territoriale che correla l'imposta ad un preciso ambito, la Regione Siciliana richiama quanto disposto dall'art. 2 della Direttiva 22 giugno 1988, n. 88/357/CEE «Seconda direttiva del Consiglio che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e fissa le disposizioni volte ad agevolare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e modifica la direttiva 73/239/CEE.», che, allo scopo, adotta una soluzione che consente di determinare il luogo in cui il rischio è situato basandosi su criteri di carattere concreto e materiale - coincidenti invero con quelli individuati dalla legge n. 1216 del 1961 - anziché su criteri di carattere giuridico regionale.

La ricorrente esamina poi l'imposta sul valore aggiunto, di cui al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche, quale imposizione sull'incremento di valore determinato dalla cessione di beni o dalla prestazione di servizi effettuate nell'esercizio di imprese o di arti e professioni.

Il relativo presupposto impositivo è costituito dalla cessione di beni o dalla prestazione di servizi poste in essere nell'esercizio di impresa o di arti e professioni nel territorio dello Stato, ovvero dall'importazione nello Stato di beni.

La condizione della territorialità, necessaria per il verificarsi del presupposto impositivo, si realizza (art. 7, d.P.R. n. 633/1972; v. anche art. 8, Dir. 77/388/CEE del 17 maggio 1977) allorché la cessione sia effettuata nello Stato (e per le energie se è effettuata a soggetti residenti o domiciliati nello Stato). E se per i servizi, in via generale, la prestazione si considera effettuata nello Stato laddove sia resa da soggetto ivi domiciliato o residente, tuttavia in una rilevante serie di servizi rendibili «a distanza», e ciò è che non richiedono necessariamente una organizzazione localizzata, il momento di collegamento è sostanzialmente fissato in quello del luogo di utilizzazione del servizio (art. 7, comma quarto, d.P.R. n. 633/1972).

Di conseguenza, quantomeno nella maggior parte delle ipotesi riguardate dall'imposizione sul valore aggiunto, è certamente individuabile il radicamento nel territorio regionale della capacità fiscale, in quanto in esso il presupposto, o «fatto generatore dell'imposta» (Dir. 77/388/CEE) - -fattispecie a formazione complessa e progressiva - - viene a realizzarsi.

Resta, pertanto, indubitabile la spettanza all'erario regionale, a termini degli articoli 36 e 37 dello Statuto siciliano e delle relative norme di attuazione approvate con d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, del gettito dell'imposizione sull'imposta sul valore aggiunto di cui al d.P.R. n. 633/1972 per tutte le fattispecie di operazioni imponibili il cui

presupposto - - indipendentemente dal domicilio fiscale o la residenza dei soggetti passivi esercenti attività d'impresa o arti o professioni - - si realizzi nel territorio regionale.

Per quanto attiene alla terza tipologia di tributo contestata, l'imposta sugli interessi e sui redditi di capitale, di cui all'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modifiche e integrazioni, sostiene la Regione, è un'imposizione percentuale sui proventi corrisposti a titolari di conti correnti o di depositi, anche se rappresentati da certificati, che colpisce tali redditi di capitale.

Il presupposto oggettivo dell'imposta «da individuarsi nel possesso di redditi di capitale e precisamente nell'ammontare degli interessi maturati su conto corrente» (Corte costituzionale, ordinanza n. 174 del 2001) -- e, correlativamente, la connessa manifestazione di capacità contributiva - - è quindi, dalla norma di riferimento, sostanzialmente ancorato alla sussistenza di un deposito o di un rapporto di conto corrente produttivo d'interessi.

Per altro verso, il presupposto territoriale dell'imposizione è strettamente ancorato al presupposto oggettivo, non rilevando infatti la eventuale non residenza nello Stato italiano dei percettori che egualmente soggiacciono all'imposizione (art. 26, comma 5, d.P.R. n. 600/1973).

Di conseguenza, la sussistenza e la localizzazione del rapporto di deposito o di conto corrente assumono valenza essenziale quale criterio di collegamento, rendendo possibile individuare il radicamento nel territorio regionale della capacità fiscale, e della sua manifestazione, in ragione della collocazione nel medesimo ambito dei rapporti di deposito o di conto corrente generatori dei redditi di capitale cui si collega il sorgere dell'obbligazione tributaria.

Pertanto non pare potersi dubitare, secondo la ricorrente, che anche nella specie sussista quella «collocazione nell'ambito territoriale regionale del fatto cui si collega il sorgere dell'obbligazione tributaria», alla quale ha, in via generale, fatto riferimento la Corte (cfr. sempre sentenza n. 138 del 1999) al fine di individuare le ipotesi di gettito tributario di spettanza della Regione Siciliana. Ciò invero appare facilmente desumibile dall'allocatione dei rapporti di deposito o di conto corrente presso sportelli o dipendenze dell'Ente poste italiane o di istituti bancari ubicati in Sicilia, qui manifestandosi quelle situazioni significative della «capacità contributiva» generatrici del prelievo fiscale.

Pertanto indubbia risulta la spettanza all'erario regionale, a termini degli articoli 36 e 37 dello statuto siciliano e delle relative norme di attuazione approvate con d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, del gettito dell'imposizione sugli interessi, premi ed altri frutti e proventi, a termini dell'art. 26, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, laddove le ritenute - ancorché effettuate da parte dell'Ente poste italiane o da istituti di credito con domicilio fiscale fuori dal territorio regionale - -siano relative a interessi e altri proventi corrisposti a depositanti e correntisti di uffici postali e dipendenze bancarie operanti nella regione.

Con riferimento al quarto tributo contestato, le ritenute d'acconto operate dalle Amministrazioni dello Stato o da altri enti pubblici, con sede centrale fuori dal territorio regionale, su stipendi ed altri emolumenti corrisposti in favore di dipendenti o altri soggetti che abbiano espletato stabilmente la propria attività lavorativa nel territorio della regione, la Regione sostiene che queste costituiscono solo un meccanismo di prelievo dell'imposta sul reddito mediante sostituzione dell'obbligato al versamento.

La ritenuta, invero, costituisce parte indifferenziata di una imposta unitariamente dovuta da ciascun contribuente, persona fisica, in relazione al presupposto del possesso di redditi in denaro o in natura, la cui base imponibile è costituita dal reddito complessivo, formato, per i residenti nel territorio dello Stato, da tutti i redditi imponibili posseduti, al netto degli oneri deducibili nonché delle deduzioni spettanti (cfr. art. 1 e seguenti del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917).

È sempre il dipendente, nei cui confronti peraltro il datore di lavoro è obbligato alla rivalsa, ad essere il debitore d'imposta e dunque il contribuente. Conseguentemente unitaria è l'obbligazione tributaria sussistente in capo alla singola persona fisica.

L'apprensione diretta da parte dello Stato delle entrate in questione - e cioè delle ritenute erariali sui redditi di lavoro dei dipendenti delle Amministrazioni dello Stato che prestino servizio in Sicilia - - in forza del sistema della ritenuta diretta utilizzato per la riscossione non costituisce invero ostacolo al successivo riversamento al bilancio regionale delle somme in questione, certamente costituenti gettito derivante da quella capacità fiscale correlabile al territorio regionale cui secondo la Corte va riferita la spettanza regionale.

Peraltro, che le ritenute in questione siano di spettanza della Regione Siciliana appare un assunto condiviso in atti formali dallo stesso Ministero dell'economia e delle finanze. Nel Quadro di classificazione delle entrate dello Stato per l'anno finanziario 2006 (come pure per gli anni precedenti) è testualmente sancita la «devoluzione alla Regione Sicilia» per una percentuale del «100,00 %», delle somme da imputarsi al capitolo «1023 - Imposta sui redditi già imposta sul reddito delle persone fisiche»; articolo «02 - Ritenute da versarsi in tesoreria dalle Amministrazioni dello Stato e dagli enti di cui al secondo comma, lettera a) dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con esclusione delle aziende autonome e dell'Ente ferrovie dello Stato».

## CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

**RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE n. 7** del 24 aprile 2008 (GU n. 21/2008)

**Materia:** Imposte e tasse - Trasporti

**Limiti violati:** art. 36 dello statuto; artt. 2 e 4 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074; artt. 1, 2-bis, 2-ter, 2-quater del d.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113.

**Ricorrente/i:** Regione Siciliana

**Oggetto del ricorso:** Nota del Ministero dei trasporti, Dip. trasporti terrestri, personale, affari generali e pianificazione generale dei trasporti, 14 febbraio 2008, n. 0014656 - Dip. 4

### **Annotazioni:**

La Regione contesta la nota ministeriale con la quale l'Amministrazione statale rivendica a sé le entrate relative alle operazioni di motorizzazione effettuate in Sicilia e richieste in via telematica utilizzando il sistema informatico del Ministero, da soggetti «terzi» (agli uffici pubblici) quali imprese di revisione o studi di consulenza pur se riconosciuti ed autorizzati ad operare dall'Assessorato regionale del turismo, dei trasporti e delle comunicazioni, prospettando, in caso di disaccordo, l'interruzione dei collegamenti.

Le entrate oggetto del contendere comprendono imposte e diritti, e per le prime non può essere messa in discussione la spettanza alla regione rientrando le stesse fra le «imposte proprie» di cui all'art. 36 dello Statuto e come specificate dalle relative norme di attuazione, e in particolare dall'art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, per il quale «spettano alla regione ... tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette e indirette ...». Fra queste (art. 4 successivo) devono includersi anche quelle che, sebbene relative a fattispecie tributarie maturate nell'ambito regionale, affluiscono per esigenze amministrative, ad uffici finanziari situati fuori dal territorio della regione.

La ricorrente considera indubbio che per tutte le operazioni effettuate in Sicilia, dette imposte competano alla regione: che le imposte di bollo riscosse in Sicilia sono entrate regionali.

La pretesa ministeriale sui «diritti» viola, secondo la regione Siciliana sotto altro aspetto anche le norme di attuazione in materia di comunicazione e trasporti.

La regione, ai sensi dell'art. 17, lett. a) dello Statuto ha una competenza legislativa concorrente in materia di trasporti di interesse regionale, esercitata «al fine di soddisfare alle condizioni particolari ed agli interessi propri della regione». Ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, il presidente e gli assessori regionali svolgono nella regione anche funzioni amministrative proprie nelle materie di cui agli artt. 14, 15 e 17 e secondo le direttive del Governo nelle altre materie non comprese nei predetti articoli.

Nell'ambito delle norme di attuazione in materia di trasporti l'art. 1, comma 1, del d.P.R. n. 1113/1953 ha attribuito alla regione tutte le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato «nelle materie concernenti le comunicazioni ed i trasporti regionali»; il comma 2 ha attribuito alla regione, nell'ambito del proprio territorio, l'esercizio di tutte le attribuzioni degli organi periferici dello Stato in materia di motorizzazione.

L'art. 2 delle citate norme di attuazione, per l'esercizio del trasferimento delle funzioni di cui al precedente articolo ha previsto il passaggio alle dipendenze della regione degli uffici periferici del ministero dei trasporti. L'art. 2-quater ha poi previsto il sistema di determinazione dei rimborsi spettanti alla regione per l'esercizio delle spese sostenute in ordine all'esercizio delle funzioni, spese dalle quali vanno sottratti i «proventi» direttamente percepiti dagli uffici trasferiti e che affluiscono alla regione.

L'introduzione a livello nazionale (d.P.R. 19 settembre 2000, n. 358) dello sportello telematico dell'automobilista in regime di contestualità, ha comportato che imposte e diritti relativi alle operazioni di motorizzazione espletabili mediante procedura S.T.A. ed indicati nella circolare ministeriale 6 maggio 2003, n. 1670/M360 vengano dagli operatori privati, autorizzati ad avvalersi del servizio, direttamente versati allo Stato e non più agli uffici periferici regionali e per essi, all'istituto cassiere.

A tale nuovo sistema il Ministero pretende far conseguire l'attribuzione allo Stato di tale gettito che perviene alla regione in forza delle su indicate norme di attuazione.

Per la ricorrente in primo luogo la legge istitutiva dello sportello unico non avrebbe mai potuto modificare le norme statutarie e quelle di attuazione che attribuiscono alla regione tutti i diritti spettanti per le operazioni svolte dagli uffici di motorizzazione trasferiti, operazioni alle quali lo stesso Ministero assimila quelle svolte dai centri privati autorizzati.

A diverso avviso non può condurre l'art. 2-quater delle norme di attuazione che disciplina il rimborso delle spese sostenute dalla regione per le funzioni di quibus e che prevede l'afflusso diretto alle casse regionali delle sole entrate direttamente percepite dagli uffici trasferiti. Tale disposizione non riserva allo Stato le entrate in questione configurandole come un «acconto» del rimborso dovuto alla regione ma al contrario sancisce la loro spettanza alla regione stabilendo unicamente che vadano computate al fine di determinare l'entità del rimborso.

Inoltre, va considerato che se è vero che il soggetto che effettua la digitazione dell'operazione non è un dipendente degli uffici della motorizzazione della Sicilia, il Ministero trascura che rimangono in capo ai suddetti uffici tutte le attività consequenziali, previste dalla legge.

In conclusione, per la ricorrente la pretesa del Ministero di attribuire a sé imposte e diritti relativi alle operazioni richieste dai privati al portale dell'automobilista è lesiva delle attribuzioni costituzionali della regione e si deve provvedere all'annullamento della nota Ministeriale impugnata.

## CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

**RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE n. 11** dell'11 febbraio 2008

**Materia:** Trasporto pubblico - Affidamento di servizi

**Limiti violati:** Artt. 97 e 117, commi primo e secondo, lett. e) Cost.; art. 14 Statuto della Regione Siciliana; d.lgs. 296/2000; artt. 43 e 49 Trattato CE; art. 8, par. 2 regolamento CEE 23 ottobre 2007, n. 1370,; direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del; d.lgs. 12 aprile 2006, n. 13.

**Ricorrente/i:** Commissario dello Stato per la Regione Siciliana

**Oggetto del ricorso:** Art. 31, comma 2, Delibera legislativa della Regione Siciliana 26 gennaio 2008, n. 665,

### **Annotazioni:**

A giudizio del ricorrente, attraverso la norma impugnata, il legislatore regionale intende, tramite rinvio al termine di cui all'art. 8, par. 2 del Regolamento (CE) n. 1370/2007 non ancora in vigore, una proroga di oltre il triplo dell'originaria durata dei contratti stipulati con i titolari delle concessioni in materia di trasporto pubblico, indipendentemente dall'espletamento di procedure di evidenza pubblica.

Siffatta proroga dei preesistenti rapporti contrattuali si porrebbe in contrasto con l'art. 117, primo comma Cost. poiché suscettibile d'alterare il regime di libero mercato delle prestazioni e dei servizi, in violazione degli obblighi comunitari in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici, derivanti dagli articoli 49 e seguenti del Trattato CE.

Inoltre, la norma regionale, oltre a porsi in contrasto con gli articoli 43 e 49 del Trattato CE, applicabili per tutti i tipi di contratto, viola nello specifico i precetti posti dalle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, così come recepiti dal d.lgs. 13/2006, c.d. Codice degli appalti, in termini di affidamento del servizio di trasporto pubblico locale, non potendosi ritenere escluse dall'applicazione di tali norme le regioni cui è riconosciuta dai rispettivi statuti speciali competenza legislativa primaria o esclusiva in determinata materia.

Vengono citate come esempio due regioni a statuto speciale, Sardegna e Friuli-Venezia Giulia, entrambe dotate di competenza in materia di trasporti, che hanno regolato le modalità di esercizio stipulando con le imprese affidatarie relativi contratti di servizio, di durata non superiore a nove anni, dopo l'espletamento di procedure di gara di evidenza pubblica.

La normativa statale del settore, inoltre, finalizza esplicitamente il conferimento di poteri a regioni ed enti locali in tema di affidamento dei servizi di trasporto locale all'incentivazione del superamento degli assetti monopolistici e dell'introduzione di regole concorrenziali nella gestione dei servizi in questione (art. 18, d.lgs. n. 422/1997).

In tale contesto assume, peraltro, valore determinante l'affidamento mediante procedure concorsuali dei servizi di trasporto pubblico locale, giacché garantisce l'effettiva apertura alla concorrenza del settore e soprattutto la piena attuazione della normativa europea in materia di liberalizzazione del mercato dei servizi di trasporto locale.

A tal fine viene richiamato l'espresso dettato dell'art. 4-ter del D.P.R. 1113/1953, così come integrato e modificato dal d.lgs. 296/2000, che impone il ricorso alle «procedure concorsuali, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici di servizi» per la scelta del gestore del servizio.

Inoltre, nel quadro del nuovo titolo V Cost., la Corte ha ripetutamente affermato (ex plurimis sentenze 272/2004, 80/2007, 401/2007) che la «configurazione della tutela della concorrenza ha una portata così ampia da legittimare interventi dello Stato volti sia a promuovere, sia a proteggere l'assetto concorrenziale del mercato».

La competenza esclusiva dello Stato di cui all'art. 117, secondo comma, lett. e) Cost. in materia di tutela della concorrenza si configura, altresì, come acclarato dalla Corte, come trasversale ed incide nel limite della sua specificità e dei contenuti normativi, che di essa possono ritenersi propri, nella totalità degli ambiti materiali entro cui si applicano.

A giudizio dello Stato, dunque, non è possibile consentire al legislatore regionale la modifica, seppure parziale, o la sostanziale deroga, a disposizioni quali quelle contenute nel codice degli appalti, formulate in forma chiaramente inderogabile in materia del ricorso a procedure di evidenza pubblica per la scelta del contraente.

Questo vale ancor di più nella materia de qua, in quanto singole regioni potrebbero ritardare e/o vanificare il processo di liberalizzazione del settore del trasporto pubblico, richiesto entro termini definiti dalla normativa europea.

Invero la proroga sino al 2019, anziché garantire gradualità nel passaggio a regime dei contratti di servizio pubblico di trasporto su strada, così come asserito nella norma censurata, sclerotizza la situazione esistente sino alla data di piena operatività della nuova disciplina dettata dal Regolamento (CE) 1370/2007 ostacolando nei fatti il conformarsi progressivo all'articolo 5, vanificando lo scopo dell'articolo 8 del Regolamento stesso, che intende evitare proprio con un articolato regime transitorio «gravi problemi strutturali per quanto riguarda in particolare la capacità di trasporto».

La norma censurata disattende inoltre l'obbligo per la regione di presentare a metà del periodo transitorio la relazione richiesta dal paragrafo 3 dello stesso articolo 8, sullo stato dei lavori e sull'attuazione dell'art. 5.

La disposizione in argomento viene censurata anche sotto il profilo dell'interferenza in materia di diritto privato, poiché impone la modifica unilaterale e autoritativa, da parte dell'amministrazione regionale, dei contratti di affidamento provvisorio, stipulati all'origine per una durata di trentasei mesi, imponendo di fatto a privati imprenditori oneri ed obbligazioni non preventivamente valutati e negoziati all'atto della conclusione del contratto.

Nel ricorso si rileva, infine, che l'art. 31, comma 2 viola anche l'articolo 97 Cost., poiché, nel prevedere una così lunga proroga degli affidamenti provvisori in vigore, si pone in contraddizione con il concetto di norma di transito tra due discipline ed elude sostanzialmente l'obbligo di rispetto dei criteri di economicità ed efficacia cui dovrà essere ispirato il nuovo assetto del servizio pubblico attraverso il redigendo Piano regionale, nel quale dovrà essere prevista la ridefinizione della rete e la determinazione dei servizi minimi e delle unità di rete.

## CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

**RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE n. 13** del 15 febbraio 2008

**Materia:** Tutela dell'ambiente

**Limiti violati:** Art. 117, commi primo e secondo, lett. s) Cost.; art. 2, comma 1 Statuto speciale VdA; art. 186 d.lgs. 152/2006; direttiva 75/442/CE del 15 luglio 1975; direttiva 2006/12/CE del 5 aprile 2006

**Ricorrente/i:** Presidente del Consiglio dei ministri

**Oggetto del ricorso:** Articoli 14, commi 1, 2, 3 e 6 e 21 l.r. 31/2007 (Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti).

### **Annotazioni:**

Il ricorrente nel premettere che la materia gestione dei rifiuti rientra nella potestà esclusiva statale per i profili attinenti la tutela dell'ambiente, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s) Cost., ritiene vincolanti per i legislatori regionali le disposizioni di cui al decreto legislativo 152/2006, che costituiscono standard minimi ed uniformi di tutela dell'ambiente validi sull'intero territorio nazionale.

Nell'evidenziare inoltre che sulla materia è intervenuto anche il legislatore comunitario con le direttive 75/442/CE e 2006/12/CE, e la Corte di giustizia delle Comunità europee, il ricorrente ritiene che i principi generali, soprattutto per quanto concerne la definizione di rifiuto, non possano essere derogati dalla regione dato il vincolo del rispetto del diritto comunitario derivante dal combinato disposto dell'art. 117, primo comma, Cost. e dell'art. 2, primo comma, legge costituzionale 4/1948, recante lo statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta.

Sulla base di tali premesse sono censurate in primo luogo i commi 1 e 2 dell'art. 14 della l.r. 31/2007 che stabiliscono le condizioni in base alle quali i materiali inerti da scavo non costituiscono rifiuti, in quanto in contrasto con i principi comunitari in materia di definizione di rifiuto. In proposito il ricorrente evidenzia che la Corte di giustizia ha più volte ribadito che, al fine di individuare quando una sostanza rientri nella nozione di rifiuto è necessario effettuare una valutazione «caso per caso». In particolare, nella sentenza C-9/00, il giudice comunitario precisa che il campo di applicazione della nozione di rifiuto dipende dal significato del termine «disfarsi», puntualizzando che la nozione di rifiuto non esclude sostanze ed oggetti suscettibili di riutilizzo economico.

Non è possibile quindi ad avviso del ricorrente adottare esclusioni generalizzate o presunzioni assolute di esclusione dal campo di applicazione della normativa in materia di rifiuti, ma è necessario effettuare una valutazione, caso per caso, al fine di verificare se l'intenzione del detentore sia quella di disfarsi del bene o della sostanza stessi dato che la direttiva 2006/12 stabilisce all'art. 1 che per «rifiuto» debba intendersi qualsiasi sostanza o oggetto che rientri nelle categorie indicate negli allegati e di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi.

Tale contrasto con i principi comunitari determina la violazione del combinato disposto degli artt. 117, primo comma, Cost. e 2, comma 1 della legge cost. 4/1948 che impongono il rispetto del diritto comunitario e conseguentemente della giurisprudenza comunitaria. Inoltre, le disposizioni in esame contrastano anche con la normativa statale,

che con il decreto legislativo 152/2006, disciplina in modo puntuale le ipotesi in cui le terre e rocce da scavo reimpiegate in un ciclo produttivo non siano da considerarsi quali rifiuti, subordinando a condizioni e procedure molto dettagliate, la possibilità di impiegare tali materiali, in esclusione dall'ambito di applicazione della normativa in materia di rifiuti.

In particolare la violazione di disposizioni finalizzate alla tutela dell'ambiente come l'art.186 del d.lgs. 152/2006 determina secondo il ricorrente una lesione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente, ex art. 117, secondo comma 2, lettera s) Cost. Per le stesse ragioni è censurabile anche il comma 3 dell'art.14 della legge regionale 31/2007 che disciplina la gestione dei materiali inerti da scavo che, ai sensi dei due commi su indicati, non costituiscono rifiuti

Il comma 6 dell'art. 14 in esame prevede che la realizzazione e l'esercizio delle aree di stoccaggio attrezzate dei materiali inerti da scavo non sono assoggettate alle procedure autorizzative di cui al decreto legislativo 152/2006. Tale regime di esclusione contrasta con quanto disposto dall'art. 186 del decreto su citato che detta una disciplina procedurale per il riutilizzo dei materiali da scavo molto rigorosa e che ne esclude l'applicazione solamente per i materiali inerti da scavo già oggetto di caratterizzazione, non contaminati e, quindi, non rientranti nel regime dei rifiuti. Il mancato rispetto del regime procedurale di cui all'art. 186 del decreto legislativo 152/2006 fa venir meno gli standard minimi e uniformi di tutela dell'ambiente di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s) Cost. e determina, pertanto, la violazione di tale parametro costituzionale.

Inoltre l'art. 21 della stessa l.r.31/2007, nella misura in cui prevede che i centri comunali di conferimento dei rifiuti urbani non debbano essere autorizzati e che le operazioni di conferimento non siano considerate quali operazioni di recupero o di smaltimento, non appare conforme alla normativa comunitaria e nazionale di riferimento. Infatti la direttiva 2006/12/CE ed il decreto legislativo 152/2006 prevedono che le «eco piazzole», o «isole ecologiche» presso cui viene effettuato il conferimento dei rifiuti urbani differenziati, devono essere considerate quali centri di stoccaggio (nelle forme della messa in riserva, nel caso in cui i rifiuti siano destinati a successive operazioni di recupero; o del deposito preliminare, nel caso in cui gli stessi siano destinati a successive operazioni di smaltimento). Conseguentemente, le operazioni di conferimento dei rifiuti presso tali isole ecologiche e la gestione delle strutture stesse devono essere effettuate ad avviso del ricorrente nel pieno rispetto delle relative autorizzazioni previste dal decreto legislativo 152/2006, come più volte statuito dalla giurisprudenza della Corte di cassazione.

La norma regionale in questione, dettando disposizioni contrarie alla normativa comunitaria e nazionale vigente, viola quindi il combinato disposto degli artt. 117, primo comma, Cost. e 2, primo comma della legge cost. n. 4/1948, nonché l'art. 117, secondo comma, lettera s) Cost. ai sensi del quale lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di tutela dell'ambiente.

Tali disposizioni sono censurabili anche a fronte delle modifiche apportate agli artt. 183 e 186 del decreto legislativo 152/2006 dal decreto legislativo 4/2008 (pubblicato il 29 gennaio 2008 seppure non ancora in vigore).

Il ricorrente chiede pertanto che, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, sia dichiarata l'illegittimità costituzionale degli articoli 14, commi 1, 2, 3 e 6 e 21 della legge regionale del 3 dicembre 2007, n. 31 recante «Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti» per violazione degli artt. 117, commi 1 e 2, lettera s) Cost. e 2, primo comma della legge cost. n. 4/1948 con conseguenziali statuizioni.

## CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

**RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE n. 18** del 28 febbraio 2008  
(GU)

**Materia:** Minoranze linguistiche

**Limiti violati:** Art. 6 Cost.; art. 3 Statuto speciale; d.lgs. 12 settembre 2002, n. 223; art. 9, comma 1, l. 482/1999

**Ricorrente/i:** Presidente del Consiglio dei ministri

**Oggetto del ricorso:** Artt. 6, comma 2, e 8, commi 1 e 3 legge FVG 29/2007 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana)

### **Annotazioni:**

La legge regionale impugnata eccede, a giudizio del ricorrente, sotto diversi profili, la competenza legislativa attribuita alla Regione FVG dall'art. 3 dello statuto speciale che prevede la tutela delle minoranze linguistiche presenti nella regione, e dal d.lgs. n. 223 del 2002 che, nel dettare le «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di funzioni in materia di tutela della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche nella regione», demanda alla legislazione regionale l'attuazione delle disposizioni della legge 15 dicembre 1999, n. 482, legge quadro che reca «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche» a livello nazionale, «in attuazione dell'art. 6 della Costituzione».

Più in particolare le disposizioni regionali che presentano profili di illegittimità costituzionale, contrastando con le norme statutarie e costituzionali sopra richiamate, nonché con le relative norme di attuazione, sono le seguenti:

- 1) L'art. 6, comma 2, e l'art. 8, commi 1 e 3, nel prevedere un obbligo generale per gli uffici dell'intera regione, operante anche nelle aree escluse dal territorio di insediamento del gruppo linguistico friulano (delimitato ai sensi dell'art. 3 della stessa legge), di rispondere in friulano «alla generalità dei cittadini» che si avvalgono del diritto di usare tale lingua e di redigere anche in friulano gli atti comunicati «alla generalità dei cittadini», nonché di effettuare in tale lingua la comunicazione istituzionale e la pubblicità, contrastano con l'art. 9, comma 1, della legge n. 482/1999 (attuativa dell'art. 6 Cost.), che circoscrive l'uso della lingua minoritaria nei soli comuni di insediamento del relativo gruppo linguistico.
- 2) L'art. 9, comma 3, stabilisce che «per garantire la traduzione a coloro che non comprendono la lingua friulana "può" essere prevista la ripetizione degli interventi in lingua italiana ovvero il deposito contestuale dei testi tradotti in forma scritta».

Tale disposizione contrasta, oltre che con il principio di cui all'art. 6 Cost., anche con l'art. 7, legge n. 482/1999 che, ai commi 3 - 4 statuisce che «qualora uno o più componenti degli organi collegiali di cui ai commi 1 - 2 dichiarino di non conoscere la lingua ammessa a tutela, "deve" essere garantita una immediata traduzione in lingua italiana» e «qualora gli atti destinati ad uso pubblico siano redatti nelle due lingue, producono effetti giuridici solo gli atti e le deliberazioni redatti in lingua italiana».

- 3) Ulteriore ragione di contrasto dell'articolo 9, comma 3, della legge regionale all'esame con l'articolo 6 della Carta costituzionale e con l'art. 8 della legge n. 482/1999 il quale, con riferimento alla possibilità per il consiglio comunale di pubblicare atti nella lingua ammessa a tutela, fa tuttavia salvo «il valore esclusivo degli atti nel testo redatto in lingua italiana».
- 4) L'art. 11, comma 5, nella parte in cui prevede che gli enti locali possano adottare l'uso di toponimi anche «nella sola lingua friulana» e che «la denominazione prescelta diviene la denominazione ufficiale a tutti gli effetti» contrasta con l'art. 1, comma 1, della legge n. 482/1999, (sempre in riferimento all'articolo 6 Cost.), secondo il quale «la lingua ufficiale della Repubblica è l'italiano» e con l'art. 10 della legge n. 482/1999, secondo cui nei comuni di insediamento della minoranza linguistica «i consigli comunali possono deliberare l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi» solo «in aggiunta ai toponimi ufficiali».

La predetta norma della legge regionale risulta altresì incompatibile con l'articolo 3, secondo comma, della Carta costituzionale per evidente violazione del principio del rispetto della eguaglianza dei cittadini del nostro Paese.

- 5) L'art. 12, comma 3, riguardante l'apprendimento scolastico della lingua minoritaria, prevedendo che i genitori che non intendano far frequentare ai propri figli l'insegnamento della lingua friulana debbano comunicare espressamente al momento dell'iscrizione la volontà di non avvalersi dell'insegnamento di tale lingua (prefigurando in caso di mancata comunicazione una sorta di silenzio-assenso in capo agli stessi), comporta sostanzialmente un'imposizione alle istituzioni scolastiche di impartire tale insegnamento, contrastando in tal modo con i principi dell'autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 21, commi 8 e 9, legge n. 59/1997, con quanto disposto dall'art. 4 della legge n. 482/1999, sempre in rapporto all'art. 6 Cost., che, nel prevedere l'insegnamento della lingua minoritaria nei comuni di insediamento della minoranza, demanda all'autonomia scolastica i tempi e le metodologie di svolgimento e, in particolare, al comma 5, prevede che la manifestazione di volontà da parte dei genitori consista nell'assenso alla frequenza dell'insegnamento.

L'articolo 12, comma 3, laddove prevede la richiesta di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della lingua friulana non è compatibile con l'articolo 3 della Costituzione, configurando un regime di obbligatorietà che può interrompersi solo con la richiesta di esonero.

- 6) L'art. 14, commi 2 e 3, stabilendo che l'insegnamento della lingua friulana è garantito per almeno un'ora alla settimana per la durata dell'anno scolastico, e che nella programmazione dell'insegnamento della lingua friulana sono comprese le modalità didattiche che assumono come modello di riferimento il metodo basato sull'apprendimento veicolare integrato delle lingue, impongono alle istituzioni scolastiche tempi e modi di insegnamento, ponendosi in tal modo in contrasto con i principi dell'autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 21, commi 8 e 9, legge n. 59/1997, e con quanto disposto dall'art. 4 della legge n. 482/1999, in rapporto all'art. 6 della Costituzione, che, nel prevedere l'insegnamento della lingua minoritaria nei comuni di insediamento della minoranza, rinvia a tali principi circa i tempi e le metodologie di svolgimento dell'insegnamento. In particolare nel contrastare con i principi dell'autonomia scolastica la disposizione regionale viola, in virtù della clausola di equiparazione di cui all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001

(da applicarsi alla Regione Friuli-Venezia Giulia che, ai sensi dell'art. 6, n. 1), dello Statuto speciale ha in materia di istruzione competenza integrativa), l'art. 117, terzo comma, Cost., che esclude espressamente dalla competenza concorrente regionale «l'autonomia delle istituzioni scolastiche». Il comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale all'esame presenta quindi evidenti criticità, posto che la sua finalità consiste nel voler imprimere alla lingua friulana il carattere di «lingua veicolare».

- 7) L'art. 18, comma 4, prevedendo che la regione può «sostenere» l'insegnamento della lingua friulana anche nelle istituzioni scolastiche situate nelle aree escluse dal territorio di insediamento della minoranza friulana, contrasta con l'art. 4, commi 1 e 2, della legge n. 482/1999, attuativa (giòva ribadirlo) dell'art. 6 della Carta costituzionale, che circoscrivono l'insegnamento della lingua minoritaria alle scuole situate nell'ambito territoriale di insediamento della minoranza. L'art. 18, comma 4, si pone dunque in contrasto con il principio della tutela linguistica nell'ambito territoriale di insediamento, contenuto nella legge n. 482/1999, sotto gli evidenziati profili di illegittimità si pone una esigenza pressante di declaratoria di illegittimità costituzionale al fine di evitare che una sua anche parziale attuazione possa determinare pesanti rischi di discriminazione a carico dei docenti e degli studenti della scuola pubblica, nonché analoghi rischi per i cittadini nel loro rapporto con le pubbliche amministrazioni locali, e conseguentemente e inevitabilmente anche per i dipendenti delle stesse amministrazioni.